

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 12 del 26.3.2014

Supplemento n. 38

mercoledì, 26 marzo 2014

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE COMUNI GARFAGNANA (Lucca)

Revisione Statuto (Deliberato dalla Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con deliberazione n. 31 del 14/03/2014).

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE COMUNI GARFAGNANA (Lucca)

Revisione Statuto (Deliberato dalla Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con deliberazione n. 31 del 14/03/2014).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione
- Art. 6 Strumenti e gestione
- Art. 7 Funzioni fondamentali
- Art. 8 Funzioni non fondamentali
- Art. 9 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati negli articoli 7 e 8
- Art. 10 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e altri Enti
- Art. 11 Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti Pubblici
- Art. 12 Disciplina regolamentare
- Art. 13 Esercizio delle funzioni conferite dalla Regione

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 14 Organi di governo dell'Unione
- Art. 15 Composizione del Consiglio
- Art. 16 Rappresentanza di genere nel Consiglio dell'Unione
- Art. 17 Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 18 Competenze del Consiglio
- Art. 19 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 20 Convocazione
- Art. 21 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 22 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art. 23 Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 24 Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art. 25 Gruppi Consiliari
- Art. 26 Commissioni Consiliari

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 27 Modalità di elezione
- Art. 28 Durata in carica
- Art. 29 Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 30 Vicepresidente
- Art. 31 Sfiducia e dimissioni

CAPO IV

LA GIUNTA

- Art. 32 Composizione e durata in carica
- Art. 33 Competenze
- Art. 34 Funzionamento

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 35 Principi generali di organizzazione
- Art. 36 Dotazione organica e Personale dell'Unione
- Art. 37 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 38 Funzioni di responsabilità

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 39 Principi generali
- Art. 40 Finanze dell'Unione
- Art. 41 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 42 Controllo di gestione
- Art. 43 Rendiconto di gestione
- Art. 44 Revisore dei conti
- Art. 45 Servizio di tesoreria
- Art. 46 Patrimonio

CAPO VII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 47 Durata dell'Unione
- Art. 48 Recesso del Comune
- Art. 49 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 50 Scioglimento
- Art. 51 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 52 Modifiche statutarie non derivanti da recesso di Comuni e funzioni

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53 Disposizioni particolari per i Comuni sotto i 1.000 abitanti
- Art. 54 Atti regolamentari

Art. 55 Inefficacia degli atti

Art. 56 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 57 Norme transitorie e finali

Art. 58 Entrata in vigore

Allegato

Stemma e Gonfalone

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione Comuni Garfagnana raccoglie e fa propria l'eredità amministrativa, politica, culturale e tradizionale frutto di decenni di lotte che, attraverso il Consiglio di Valle prima e la Comunità Montana poi, hanno avuto come obiettivo prioritario la salvaguardia della montagna e migliori condizioni di vita per i suoi abitanti.

3. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

4. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della Legge Regionale 68/2011 nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

5. L'Unione rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e delle leggi regionali.

6. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi

di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di efficacia ed efficienza.

7. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale, per garantire maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali.

8. All'Unione possono aderire nuovi Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire delibera, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la condivisione allo Statuto e la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una quota di remunerazione di eventuali costi iniziali. La Giunta dell'Unione formula le opportune modifiche statutarie e avvia il procedimento di cui all'articolo 52 del presente statuto. L'adesione decorre dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

9. Il Comune con la maggioranza prevista approva lo Statuto dell'Unione.

Art. 2

Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione Comuni Garfagnana". Acronimo UCG.

2. La sede istituzionale dell'Unione è ubicata nella città di Castelnuovo di Garfagnana, le adunanze degli organi si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede istituzionale dell'Unione può essere trasferita in luogo diverso con deliberazione del Consiglio dell'Unione approvata con la maggioranza prevista per la modifica statutaria.

4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, finalizzati ad assicurare una distribuzione territoriale dei servizi alla popolazione e alle imprese secondo principi di adeguatezza ed economicità stabiliti dinamicamente dalla Giunta.

5. L'Unione ha un proprio Albo on-line all'interno del sito istituzionale.

6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione Comuni Garfagnana" e con lo stemma dell'Ente.

7. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Unione.

8. Distintivo del Presidente è una fascia da portare a tracolla di colore verde con una riga bianca e una rossa sotto il fiocco, l'effigie del logo dell'Unione Comuni Garfagnana ed il logo della Regione Toscana.

9. Lo stemma e il gonfalone sono rappresentati nell'allegato allo Statuto. Possono essere modificati o sostituiti con deliberazione del Consiglio dell'Unione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Art. 3
Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) può esercitare, ai sensi dell'art. 32 – comma 1 - del D. Lgs 267/2000 e s. m. e i., le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44 – comma 2 – della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani;

f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;

g) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

h) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

i) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, nonché forme associative di gestione di funzioni e di servizi di competenza comunale;

j) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, naturalistici e culturali;

k) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

l) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

m) si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa;

n) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale;

o) valorizza e tutela tutte le riserve naturali e le risorse storiche, archeologiche e tradizionali;

p) realizza opere pubbliche, infrastrutture relative ai servizi civici e produttivi e di salvaguardia territoriale in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

q) programma ed utilizza i fondi per canoni e sovracani idroelettrici spettanti ai Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano;

r) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane;

s) rappresenta il livello istituzionale funzionale ed adeguato all'esercizio delle funzioni ai sensi della vigente normativa;

t) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle norme di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

u) promuove azioni di valorizzazione dell'identità territoriale, culturale e di conservazione della memoria storica;

v) promuove accordi di collaborazione con Enti e Uffici Pubblici operanti sul territorio in funzione di realizzare sinergie operative tendenti a razionalizzare l'uso delle risorse e favorire il benessere sociale delle popolazioni.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la

tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

e) favorisce lo sviluppo e l'implementazione delle nuove tecnologie anche in funzione della fornitura di servizi e informazioni direttamente presso i cittadini e le imprese.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Strumenti e gestione

1. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:

a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;

b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;

c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Unione può istituire uffici e servizi per la gestione unificata di competenze e funzioni proprie dei Comuni, utilizzando personale dell'Unione o dei Comuni medesimi, nonché uffici di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e legale a servizio dell'Unione e dei Comuni stessi.

Art. 7

Funzioni fondamentali

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni componenti le funzioni fondamentali di seguito indicate:

a) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, dalla data di costituzione per tutti i Comuni componenti;

b) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, compiutamente secondo la disciplina regionale, dalla data di costituzione per tutti i Comuni componenti;

c) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale per i Comuni di: Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Villa Collemadina dal 30 dicembre 2011. Per il Comune di Giuncugnano dal 4 agosto 2012.

2. L'Unione esercita in luogo e per conto dei Comuni componenti la seguente funzione con decorrenza a fianco indicata:

- Polizia municipale e Polizia Amministrativa Locale dal 30/12/2012 per i Comuni di: Galliciano, Fosciandora.

3. L'Unione può esercitare in luogo e per conto dei Comuni componenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, le seguenti funzioni fondamentali:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

e) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazioni delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 - 4° comma della Costituzione;

f) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

4. L'Unione esercita altresì tutte le funzioni che la legge stabilirà di gestire tramite Unione di Comuni. L'esercizio delle funzioni decorrerà, salva diversa disposizione di legge, dalla data stabilita di comune intesa tra Comuni partecipanti attraverso deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 8

Funzioni non fondamentali

1. L'Unione esercita in luogo e per conto di tutti i Comuni componenti, dalla data di costituzione, le funzioni di seguito indicate:

- a) sportello unico per le attività produttive
- b) servizio statistico
- c) catasto dei boschi percorsi dal fuoco
- d) sit e cartografia
- e) canile
- f) mattatoio
- g) servizi informativi e telematici
- h) sviluppo risorse umane - formazione
- i) turismo
- j) coordinamento e supporto giuridico alle gestioni associate.

2. L'Unione promuove con decorrenza 30/12/2012 iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. n° 68/2011 con priorità per i territori dei Comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 92 della L.R. 68/2011.

Art. 9

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati negli articoli 7 e 8

1. L'Unione può esercitare tutte le altre funzioni e i servizi di competenza comunale, diversi da quelli previsti dall'articolo 7 e 8 per tutti i Comuni o anche per parte di essi e attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

3. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione saranno stabilite mediante convenzione tra l'Unione e il Comune o i Comuni interessati da approvare da parte del Consiglio dell'Unione e dei Consigli Comunali interessati.

4. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 3, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 10

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e altri Enti

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli Comunali interessati.

2. L'Unione può concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con altre pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali l'Unione di Comuni ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 68/2011 può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli Enti Locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati.

2. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

3. La convenzione stabilirà le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti e la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

Art. 12

Disciplina regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi dei Comuni svolti dall'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 13

Esercizio delle funzioni conferite dalla Regione

1. L'Unione esercita le funzioni regionali già conferite ed esercitate dalla Comunità Montana Garfagnana, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della Legge Regionale 37/2008.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente Statuto.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 14

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

Art. 15

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto del principio di garanzia delle minoranze. Se per effetto di norme di legge o del presente Statuto si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due; fatto salvo quanto disposto dall'art. 26, comma 4, della L.R. 68/2011.

2. Sono rappresentanti del Comune il Consigliere comunale di maggioranza e il Consigliere Comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i Consiglieri di minoranza.

3. E' Consigliere Comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è Consigliere comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli Comunali o dal verificarsi della vacanza. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di Consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei Comuni, la composizione del Consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è integrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al successivo comma 5.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, salvo incompatibilità, il Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più

liste collegate al Sindaco, e il Consigliere Comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista o se incompatibile il Consigliere Comunale di minoranza che ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età. In caso di non accettazione si procederà allo scorrimento delle liste elettorali cui i medesimi appartengono. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci al Presidente dell'Unione.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 267/2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo medesimo.

7. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

Art. 16

Rappresentanza di genere nel Consiglio dell'Unione

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio Comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei Consiglieri componenti il Consiglio Comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. La rappresentanza di genere di cui all'art. 28 della L.R. 68/2011 si intende assolta qualora assicurata dai Sindaci dei Comuni componenti.

4. Qualora non ricorra l'ipotesi di cui al precedente comma sono tenuti ad assicurare la rappresentanza di genere i Comuni in ordine decrescente di popolazione.

5. Il criterio di cui al precedente comma 2 non trova applicazione qualora la rappresentanza sia assicurata da altro Ente.

6. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza in caso

di parità di voti, per l'individuazione del Consigliere nel Consiglio dell'Unione, è eletto il Consigliere Comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio Comunale.

Art. 17

Seduta di insediamento del Consiglio

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione entro e non oltre 30 giorni dalla seduta di insediamento, scaduti i quali il Comune sarà rappresentato dai componenti di diritto richiamati al comma 5 del precedente articolo 15.

2. Il Presidente uscente entro i successivi 15 giorni, dallo scadere del termine di 30 giorni fissato per l'elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni o in caso di vacanza del posto, convoca il Consiglio dell'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione procedere alla convalida della nomina dei propri componenti. Nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale o nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina o sostituzioni da parte dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede ad esaminare le condizioni degli eletti, anche se non è stato presentato alcun reclamo, e dichiara l'ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge. Nel corso della medesima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge, il Presidente con votazione a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri o non si raggiunge la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata a successive votazioni da tenersi non prima di 8 e non oltre 15 giorni successivi l'una dall'altra. L'elezione deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla prima convocazione o dalla data in cui si è verificata vacanza, dimissioni, decadenza, cessazione dalla carica a qualsiasi titolo. Qualora in nessuna delle votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente, il Consiglio dell'Unione si scioglie e prende avvio la procedura per la designazione dei rappresentanti dei Comuni nei termini sopraindicati. Nell'ipotesi di inerzia del Presidente negli adempimenti di cui al presente articolo, provvede, nei successivi dieci giorni, il Consigliere più anziano d'età.

Art. 18

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto

Legislativo 267/2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione.

3. Il Consiglio adotta un Regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 19

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la Legge o il Regolamento non stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che la compongono, arrotondato per eccesso.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che la compongono arrotondato per eccesso. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione e deve essere convocata con le forme rituali rispettive. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Le votazioni sono palesi, le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da Leggi o Regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi, mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale dell'Unione.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Generale e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale, redatto con le modalità stabilite dal Regolamento, è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 20 Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) per deliberazione della Giunta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica arrotondato per eccesso.

Nei casi b) - c) l'adunanza si deve svolgere entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o sono pervenute le richieste dei Consiglieri. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, vi provvede il Consigliere più anziano di età, entro i 10 giorni successivi allo spirare del termine.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno 5 giorni prima della data di adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. I Consiglieri possono, con formale atto scritto, chiedere al Presidente, di essere convocati attraverso altri mezzi di comunicazione.

3. In casi eccezionali motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza il relativo avviso deve essere notificato e recapitato attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici o telefonici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti scritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del

giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno 3 giorni prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo diverse disposizioni di legge.

7. La trasmissione tramite posta elettronica anche non certificata delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 21 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente tramite posta, telefax o e-mail, le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio. Le relative comunicazioni sono acquisite al protocollo generale dell'Unione.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di 10 giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto dall'esecutività della relativa deliberazione adottata da parte del Consiglio salvo la successiva votazione di immediata eseguibilità da parte del Consiglio stesso.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di

persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 3 giorni, comunica le dimissioni del Consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni, dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso il termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 22

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti il Consiglio dell'Unione per gli atti necessari, indifferibili ed urgenti, si compone dei Sindaci dei Comuni componenti e dei rappresentanti dei Comuni in carica;

2. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato ai sensi del precedente articolo 15.

3. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del Consiglio successiva all'entrata in carica. Se il Consiglio dell'Unione è stato sciolto, i nuovi Consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'art. 58 del TUEL, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo Statuto e comunque:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente Legge;

b) dalla data di adozione del Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale;

c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art. 59 del TUEL, la

cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto Consigliere dell'Unione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 68/2011;

d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale ai sensi dell'art. 69 del TUEL;

e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di Consigliere Comunale dal momento di detta cessazione;

f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;

g) dal momento in cui il Consiglio dell'Unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento della cause di incompatibilità di cui all'art. 36 della L.R. 68/2011, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del Consiglio;

h) per scioglimento del Consiglio dell'Unione di cui all'art. 48 L.R. 68/2011 per mancata approvazione di Bilanci.

5. Il rappresentante del Comune cessa, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi dell'art. 30 della L.R. 68/2011.

6. Se la cessazione del Consigliere dell'Unione interviene dopo la convocazione del Consiglio dell'Unione, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha diritto per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.

Art. 23

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

c) revoca;

d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La perdita della qualità di Consigliere dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Sindaco del Comune interessato a dare corso alle procedure di elezione del nuovo rappresentante ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

3. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione, il quale ne informa il Consiglio, che ne prende atto.

4. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 24

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e Regolamento del Consiglio.

4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 25

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in Gruppi Consiliari.

2. La costituzione dei Gruppi Consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I Gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun Gruppo Consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo Consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi Consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo.

5. Ai Capigruppo consiliari viene comunicato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 26

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni Consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento determina il numero delle Commissioni Consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie e il loro funzionamento, nonché le modalità per l'istituzione delle Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

3. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare il Presidente dell'Unione, i Capigruppo Consiliari, gli Assessori competenti non membri, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

4. La convocazione delle Commissioni deve essere comunicata al Presidente, ai Capigruppo Consiliari e agli Assessori competenti.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 27

Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni componenti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, a rotazione tra i Comuni componenti che non hanno già espresso il Presidente, alla prima adunanza dopo la convalida degli eletti e il formale insediamento ovvero quando la carica risulti vacante.

Art. 28

Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica per cinque anni dalla elezione e comunque non oltre il compimento del mandato amministrativo di Sindaco.

2. Fino alla elezione del nuovo Presidente le funzioni vengono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior

numero di abitanti non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

Art. 29

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. Il Presidente coordina l'azione degli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta e connesse alla direzione politico-amministrativa generale dell'Ente.

3. Il Presidente inoltre:

a) può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta;

b) può avvalersi, per specifiche materie ed incombenze, anche di componenti del Consiglio con funzioni referenti prive di rilevanza esterna;

c) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;

d) Nomina e revoca i responsabili apicali dei servizi dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al migliore perseguimento degli obiettivi loro affidati;

e) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora la Giunta non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;

f) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma, convenzioni e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;

i) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente congiuntamente al Segretario Generale;

j) promuove e sottoscrive gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Segretario Generale e ai Dirigenti;

k) svolge ogni altra funzione conferita dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto;

l) autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma nonché l'esibizione del gonfalone;

m) concede il patrocinio dell'Unione quando sussistono particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario ed ove esista un pubblico interesse.

4. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti che sono immediatamente efficaci.

Art. 30

Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione nomina, tra i componenti della Giunta, il Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti temporanei che assume le funzioni di Vice Presidente. In mancanza di nomina, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente.

Art. 31

Sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente eletto ai sensi del precedente articolo 27, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio, arrotondato per eccesso, ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. La mozione può essere proposta solo nei confronti del Presidente e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia avvia le procedure per la nomina del nuovo Presidente.

5. Limitatamente al periodo intercorrente dalla cessazione della carica all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

6. La cessazione dalla carica del Presidente, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, determina fino alla nomina del nuovo Presidente, l'attribuzione delle relative funzioni secondo quanto disposto al precedente comma.

7. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Giunta, non comporta la decadenza del Presidente.

**CAPO IV
LA GIUNTA**

Art. 32

Composizione e durata in carica

1. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato.

Art. 33
Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nella gestione politica e amministrativa dell'Ente e nella attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio orientando a tal fine l'azione delle strutture amministrative dell'Ente e svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto, al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale e ai Dirigenti. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

4. La Giunta inoltre:

- a) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- b) promuove l'azione, il ricorso o la resistenza in sede giudiziaria dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di appello, nonché a transigere in nome e per conto dell'Ente medesimo;
- c) nomina il difensore legale per l'assistenza e rappresentanza nelle sedi giudiziarie;
- d) predispone il Bilancio Preventivo e il Rendiconto dell'Ente che sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio presentando annualmente una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente;
- e) determina le aliquote dei tributi con esclusione della istituzione, ordinamento e disciplina generale dei tributi e delle tariffe dei servizi;
- f) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, sono stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;
- g) predispone e propone i regolamenti che richiedono l'approvazione del Consiglio;
- h) designa i rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

i) approva protocolli d'intesa, progetti operativi, accordi di collaborazione e convenzioni operative attuative degli atti di programmazione;

j) definisce i piani di riparto di contributi e provvidenze a favore di terzi;

k) adotta gli atti e provvedimenti attuativi delle deliberazioni, risoluzioni, programmi e indirizzi generali adottati dal Consiglio;

l) approva i Piani operativi annuali relativi alle gestioni associate ed i costi a carico dei Comuni aderenti.

5. La Giunta adotta nei casi di urgenza le variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 34
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, oltre ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'Unione e dei Comuni componenti.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza dei votanti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

CAPO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 35
Principi generali di organizzazione

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni di legge e assicurando buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

c) efficacia, efficienza, funzionalità, produttività, correttezza, economicità, trasparenza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture;

e) localizzazione presso la Sede legale e/o presso altre articolazioni funzionali e/o Comuni componenti.

2. L'Unione assicura servizi di vicinanza e prossimità ai cittadini e alle imprese, anche attraverso aggregazioni funzionali a livello territoriale, che garantiscano razionalizzazione, economicità e funzionalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 36

Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- Dipendenti con contratti a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto Regioni e Autonomie Locali.
- Dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti.
- Dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle vigenti norme.

2. L'Unione può avvalersi, a diverso titolo, di personale della Regione, della Provincia, dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni attraverso gli istituti del comando, distacco, assegnazione funzionale.

3. L'Unione promuove la formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del proprio personale e di quello dei Comuni assegnato per la gestione di funzioni e servizi.

4. L'Unione assicura l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

5. L'Unione nello svolgimento dei propri programmi, anche in virtù del progressivo trasferimento di servizi e funzioni comunali, utilizzerà prioritariamente il personale dei Comuni aderenti.

6. L'Unione prioritariamente si avvale, per l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione idraulico-forestale e di bonifica di salariati e impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato e indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

Art. 37

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione salvaguardia i livelli professionali del personale di ruolo dei Comuni aderenti e della stessa Unione.

2. Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, sulla base dei principi di cui all'art. 35 e dei criteri deliberati dal Consiglio, disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento delle tecnostrutture, ivi compresi i limiti e le modalità a svolgere attività estranee al rapporto di impiego e l'esercizio della misurazione e valutazione delle performance e del potere disciplinare;

b) la dotazione organica, la modalità di accesso all'impiego e la costituzione, in casi di comprovata necessità, al di fuori della dotazione organica, di rapporti a tempo determinato anche con personale in possesso di qualifiche di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente;

c) la Dirigenza, il Segretario Generale, il Vicesegretario, i Responsabili di P.O.;

d) le modalità di assunzione, revoca, annullamento, pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti dirigenziali;

e) le modalità per l'esercizio congiunto delle funzioni con personale di altri Enti;

f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e la loro distribuzione territoriale.

Art. 38

Funzioni di responsabilità

1. Il Segretario Generale, Dirigente amministrativo di ruolo dell'Unione, è titolare della funzione di direzione dell'Ente e delle funzioni di raccordo tra gli organi politici e la tecnostruttura. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Svolge le funzioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Presidente.

Qualora il posto risulti vacante, la Giunta, con le modalità operative stabilite dal Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, può incaricare della funzione: personale apicale amministrativo dell'Unione o dei Comuni componenti, convenzionare la funzione con altri Enti, nominare un soggetto esterno ai sensi dell'articolo 110 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

2. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale dell'Unione, può essere istituita la figura di Vicesegretario,

che oltre alla funzione di collaborazione e di ausilio lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Qualora la Giunta non proceda alla nomina del Vicesegretario, in caso di assenza temporanea del Segretario, l'incarico e le funzioni di Vicesegretario possono essere conferite direttamente, per un periodo non superiore a 30 giorni, dal Segretario Generale con atto di gestione del personale.

3. Le funzioni di responsabilità all'interno dell'Unione sono svolte, con le modalità previste dal regolamento, da:

- Personale con qualifica dirigenziale.
- Personale con attribuzione di posizione organizzativa.

4. In attuazione dell'art. 38 comma 2 della L.R. 68/2011 i Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 39

Principi generali

1. Alle Unioni di Comuni si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni di cui al TUEL, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni medesime o alla generalità degli Enti locali.

2. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.

3. Le spese per le quali non sono indicati dallo Statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei Comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

Art. 40

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione, dalla Provincia e altri Enti per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti Comunitari, Statali, Regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni servizi e forniture per conto di terzi;
- k) prestazioni per conto di Enti;
- l) altri proventi o erogazioni;
- m) trasferimenti della Regione per il personale assegnato alla estinta Comunità Montana Garfagnana;
- n) proventi per canoni e sovracani idroelettrici;
- o) utili derivanti da società partecipate.

3. L'Unione, entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, provvede con riferimento ad uno o più criteri indicati al comma successivo, con deliberazione della Giunta a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario e per la gestione delle funzioni, attività e servizi conferiti ed a stabilire le tempistiche di liquidazione. Nella quantificazione delle risorse si terrà conto anche delle quote di assicurazioni e gestione del contenzioso.

4. I criteri di riferimento per la ripartizione delle spese sono di seguito indicati:

- Popolazione residente
- Nuclei familiari
- Estensione del territorio comunale
- Densità demografica
- Altitudine
- N. procedimenti attivati
- N. utenti
- Estensione di rete dei servizi
- N. attività economiche
- Patrimonio immobiliare
- Servizi pubblici insediati

5. Le risorse come sopra quantificate, ove non intervengano modifiche, si intendono ripetute nel medesimo importo, anche per l'esercizio successivo.

6. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con riferimento ai capitoli di bilancio o alle norme di legge nelle more di approvazione dello stesso.-

7. In caso di ritardo di pagamento si procederà a:

a) Diffidare il Comune ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte del Presidente dell'Unione.

b) Applicare gli interessi legali per il ritardo nel pagamento dalla scadenza della diffida da adempiere.

c) Escludere il Comune inadempiente dalla ripartizione dei fondi non vincolati propri dell'Unione e/o destinati all'Unione da finanziamenti statali e regionali.

Art. 41

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 42

Controllo di gestione

1. Le Unioni di Comuni sono tenute ad applicare il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL, dai propri statuti e dal Regolamento di contabilità.

2. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 198 bis del TUEL è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 43

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 44

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione nomina il Revisore dei conti con le modalità previste dalla vigente normativa;

Art. 45

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 46

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili conferiti dalla Comunità Montana Garfagnana ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 37/2008;

b) Dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) Dai beni mobili e immobili conferiti dai Comuni per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata;

d) Dai beni mobili e immobili conferiti da altri Enti per lo svolgimento di attività di interesse comune.

CAPO VII

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 47

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, comunque non inferiore a 10 anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 48

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 1 anno dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune dandone notizia al Comune medesimo;

c) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e al Presidente della Giunta Regionale.

4. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di recesso da una singola funzione o per costituire altra Unione di Comuni o aderire ad altra Unione già costituita, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 68/2011 e produce gli effetti di cui al successivo articolo 49.

5. Qualora il recesso di cui al comma 4 dovesse comportare maggiori oneri o danni all'Unione, il Comune recedente rimane obbligato fino all'esaurimento degli impegni assunti o al risarcimento del danno.

Art. 49

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dalla data di decorrenza stabilita della deliberazione della Giunta Regionale.

2. La Giunta, entro 90 giorni dalla decorrenza del recesso, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano, unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato, è approvato dalla Giunta dell'Unione.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro 4 mesi dal termine fissato dal precedente comma 2 la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di decorrenza del recesso stabilita dalla Giunta Regionale che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3 o della determinazione del collegio di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione salvo diversa determinazione assunta nella convenzione di cui al comma 3 o alla determinazione del collegio di cui al comma 4;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi della Legge Regionale n. 68/2011;

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente alla decorrenza del recesso stabilita con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 50

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e al Presidente della Giunta Regionale. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale prevista dalla Legge Regionale 68/2011.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.

Art. 51

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 50 – comma 5 - della L.R. 68/2011. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Contestualmente all'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che, salvo diverse intese, sarà trasferito previo raggiungimento di specifici accordi con gli Enti interessati, all'Ente che subentra nell'esercizio delle

funzioni regionali delegate e al Comune e/o Comuni che subentrano nelle gestioni associate comunali cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, ivi compresa la relativa aliquota di personale addetto alle funzioni di carattere generale e di supporto agli organi di governo dell'Unione. La Regione rimane obbligata per il personale trasferito alla estinta Comunità Montana Garfagnana;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

- l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati;

- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati, comprese le partecipazioni societarie;

- la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento;

- assegnazione ai Comuni secondo i criteri e le modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

- la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate alle singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

- l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni associate;

- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i Comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Garfagnana sono assegnati secondo le disposizioni del piano.

4. Il piano è approvato all'unanimità dalla Giunta. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

CAPO VIII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52

Modifiche statutarie non derivanti da recesso di Comuni e funzioni

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Consiglio Comunale e al Consiglio dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, ricevuta la proposta di modifica, convoca la Giunta che delibera in merito alla proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, viene trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli Comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni

trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se la Giunta dell'Unione modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta dell'Unione, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ultimo Comune che ha deliberato.

CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

Disposizioni particolari per i Comuni sotto i 1.000 abitanti

1. I Comuni componenti con popolazione sotto i 1.000 abitanti possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 19 – comma 4 – Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012.

2. Qualora i Comuni di cui al comma 1 non esercitino diversa opzione partecipano all'Unione a parità di condizioni con i Comuni di popolazione superiore.

3. Le norme di legge, statali o regionali che dovessero disciplinare diversamente il rapporto dei Comuni di cui al comma 1, rispetto all'Unione, troveranno applicazione senza necessità di modifica statutaria.

Art. 54

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i Regolamenti già vigenti della Comunità Montana Garfagnana e per l'esercizio delle funzioni comunali quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

2. Progressivamente, entro il termine di ventiquattro mesi, il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno all'approvazione dei regolamenti dell'Unione.

*Art. 55**Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti il recesso, lo scioglimento e le relative modifiche statutarie sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 50 della Legge Regionale n. 68/2011.

*Art. 56**Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia, che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

*Art. 57**Norme transitorie e finali*

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

2. Il criterio della rotazione di cui all'art. 28 dello Statuto si applica alla scadenza del mandato amministrativo in corso.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 48, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono recedere dall'Unione Comuni Garfagnana nel periodo transitorio e fino allo spirare del 31 dicembre 2014 con preavviso di giorni 30, al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni componenti, alle seguenti condizioni:

a) il Comune rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di recesso;

b) sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune;

c) l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune, ai sensi della L.R. 68/2011 salvo diversa disposizione regionale;

d) l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente alla decorrenza del recesso.

*Art. 58**Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO**Stemma**


Scudo di colore blu con granata svampante a tre fiamme: due laterali e una superiore.

Lo scudo è delimitato, in alto, dal motto: "LOCO ET TEMPORE"; in basso, dalla scritta "GARFAGNANA" con due ramoscelli di ulivo ed intorno dalla scritta "Unione Comuni Garfagnana".



Su sfondo verde chiaro è riprodotto lo stemma sopra descritto inserito nella scritta di colore oro UNIONE COMUNI GARFAGNANA.

Il drappo è ornato d'oro, bordato su tre lati e frangiato in basso.



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631